SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 settembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° settembre 1995, n. **369.**

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di istituire mense ed asili nido per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria e di stabilire modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi concernenti
il Corpo di polizia penitenziaria

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria in applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni, sempre che abbia prestato lodevole servizio. Per i restanti posti si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si applicano i commi 3 e 5 per quanto riguarda il termine di presentazione della domanda, la verifica dei requisiti necessari, la nomina, l'immissione in ruolo ed il corso di formazione.

3. Per i posti restanti dopo l'applicazione del comma 2 si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità, che ne facciano domanda ai sensi del decreto interministeriale di cui al comma 6. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purché abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.

4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 per le assunzioni di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, così come modificata dal comma 1, e comunque non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto fino al 31 dicembre 1997. Sono comunque fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3 e 5 sono formate distinte graduatorie secondo i criteri stabiliti da un decreto interministeriale da emanarsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa tra il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande ed è costituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un'apposita commissione per gli accertamenti psicofisici.

7. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro delle finanze o della difesa, può disporre, con proprio

decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente articolo si svolgano presso strutture e con personale delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali di ciascuna amministrazione.

8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 31 dicembre 1996, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

9. Fermo quanto disposto dall'articolo 19, commi 2 e 3, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria soltanto gli oneri finanziari derivanti dalla istituzione, dal funzionamento e dalla gestione della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Le spese per la somministrazione dei generi alimentari fanno carico al personale che usufruisce del servizio di mensa.

10. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.

Art. 2.

Disposizione sull'inquadramento del personale di polizia penitenziaria e sulle modalità di traduzione dei detenuti

1. Nell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «a norma dell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 7,».

2. Le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzioni dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo della polizia penitenziaria, da attuarsi progressivamente a decorrere dal 1° aprile 1996, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro il mese di dicembre 1995.

Art. 3.

Copertura fianziaria

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno finanziario 1996 e in lire 54.933 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0408

DECRETO-LEGGE 1° settembre 1995, n. **370**.

Trasferimento all'AIMA di fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell'Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero-caseario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, ai sensi della decisione n. 94/87/CE del 21 dicembre 1994 della Commissione dell'Unione europea, entro il 15 ottobre 1995 la Commissione tratterrà dai fondi destinati all'AIMA la ulteriore somma di lire 488.800 milioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di reintegrare le disponibilità dei fondi dell'AIMA, al fine di ottemperare alle proprie finalità istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalla decisione n. 94/871/CE del 21 dicembre 1994, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1990-1991, è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA dell'importo di lire 487.800 milioni per l'anno 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0409

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1995.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Nola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1993, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nola (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Maria Elena Stasi, dalla dott.ssa Rosa Cipolla Calvino e dal dott. Sergio Di Martino;

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 1995, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento, per il periodo di sei mesi;

Considerato che la dott.ssa Maria Elena Stasi non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1995;

Decreta:

La dott.ssa Paola Basilone è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Nola (Napoli), in sostituzione della dott.ssa Maria Elena Stasi.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1995
Registro n. 2 Interno, foglio n 297

95A5150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 agosto 1995.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti Ferbam ed Azinfos Etile.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto l'art. 6, comma 1 e 7, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. 84/643/CE del 12 settembre 1994, relativa alla revoca dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Cialotrina, a conclusione delle procedure attivate dal Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. 95/276/CE del 13 luglio 1995, relativa alla revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Ferbam e Azinfos Etile, a conclusione delle procedure attivate dal Regolamento (CEE) n. 3600/92 e dai successivi Regolamenti CE n. 913/94 e n. 491/95;

Rilevato che le citate decisioni della Commissione delle Comunità europee non escludono che in futuro le sostanze attive Cialotrina, Ferbam e Azinfos Etile siano prese in esame nel quadro della procedura prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE;

Considerato che non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Cialotrina;

Ritenuto di attuare le suddette decisioni comunitarie, stabilendo un termine per l'eliminazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari immesse in commercio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dei prodotti fitosanitari contenenti Ferbam ed Azinfos Etile;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

Divieto e ritiro di autorizzazioni

1. Sono revocate con effetto immediato le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Ferbam ed Azinfos Etile, di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

Eliminazione e smaltimento di giacenze

1. È consentita fino al 13 gennaio 1996 l'utilizzazione in sede di produzione dei materiali di confezionamento dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, che risultino già predisposti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È consentita altresì la vendita dei prodotti di cui all'art. 1 fino a esaurimento delle scorte giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1995

Il Ministro: GUZZANTI

ALLEGATO 1

Prodotto	Impresa	Reg n	Data
Sostanza attiva Ferbam			
Trimanzone . .	Elf Atochem Agri Italia S r.l	312	1-12-1971
Tricarbamix WP	Elf Atochem Agri Italia S.r.l.	880	5-9-1972
Crittofer	Siapa S p.a.	4268	27-3-1981
Vondam	Elf Atochem Agri Italia S.r.l.	5844	6-4-1984
Fitofer	Sariaf S p a.	2743	19-6-1980
Sostanza attiva Azinfos Etile			
Toxation Etil .	Pac S r l.	2875	4-10-1978
Lathion Etil 20 .	Sipcam S p a.	2139	7-4-1976
Lathion Etil 30 PB .	Sipcam S p a.	2156	7-4-1976
Azithion E 20	Scam S r l.	1438	2-5-1974
Gusathion A 20	Bayer S.p.a.	2690	13-1-1978
Kition E .	Industrie Chimiche Caffaro S p a	2767	19-4-1978
Emulthion . .	Scam S r.l.	185	20-11-1974
Gusacar .	Vilcar S r l	5837	27-3-1984
Thione 40 EL. .	Chemia S p a.	0466	5-10-1972
Azin E 20	Siapa S p a.	2094	12-4-1976

95A5146

DECRETO 10 agosto 1995.

Autorizzazione agli Spedali riuniti S. Chiara di Pisa ad eseguire le attività di trapianto di rene da cadavere presso le sale operatorie ubicate nello stabilimento sito in località Cisanello.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il proprio decreto del 18 ottobre 1990 che autorizzava gli Spedali riuniti di S. Chiara di Pisa alle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Pisana in data 19 aprile 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso le sale operatorie ubicate presso il presidio ospedaliero nello stabilimento sito in località Cisanello;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 27 giugno 1995;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 1990 debbono essere eseguite presso le sale operatorie ubicate presso il presidio ospedaliero nello stabilimento sito in località Cisanello.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale 18 ottobre 1990.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Pisana di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A5151

DECRETO 25 agosto 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Attestation d'autorisation d'exercer (autorisée a effectuer les actes d'electroradiologie medicale)» conseguito in Francia dalla sig.ra Bonifacio Alfredina;

Accertato che tale titolo corrisponde in Francia alla qualifica di «Manipulateur d'electroradiologie medicale»;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «tecnico sanitario di radiologia medica», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 27 gennaio 1995;

Decreta:

Il titolo di studio «Attestation d'autorisation d'exercer (autorisée a effectuer les actes d'electroradiologie medicale)» conseguito in Francia in data 8 gennaio 1988 dalla sig.ra Bonifacio Alfredina nata a Conde-Sur-Escaut (Francia) il 7 giugno 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «tecnico sanitario di radiologia medica» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A5153

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per l'Emilia-Romagna n. 4605 del 17 maggio 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento dell'ufficio presso una nuova sede ed alle conseguenti operazioni di trasloco effettuate dal 26 maggio all'8 giugno 1995;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 26, 27, 28, 29, 30 E 31 MAGGIO 1995
E 1°, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8 GIUGNO 1995

Regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A5154

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 9 giugno 1995.

Procedura semplificata per la concessione di agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata per iniziative di ricerca e sviluppo promosse da piccole e medie imprese. (Deliberazione n. 302).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi urgenti per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI la determinazione delle direttive cui deve attenersi l'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di ricerca applicata già di competenza del CIPI (soppresso con legge 24 dicembre 1993, n. 537);

Visto l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che estende al settore agro-industriale i benefici del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto l'art. 2 del decreto-legge n. 547 del 23 settembre 1994, come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644, che estende alle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, i benefici del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge in decreto-legge 8 febbraio 1995 ove, all'art. 6, comma 6, è disposto che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le delibere CIPI 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 28 dicembre 1993 riguardanti le direttive generali di gestione del predetto Fondo;

Vista la delibera del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata);

Considerata l'opportunità di adottare procedure semplificate per facilitare ed incrementare l'accesso delle piccole e medie imprese ai benefici del Fondo speciale per la ricerca applicata per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 2 punto 1 della legge n. 46/1982 aventi costo e durata contenuti;

Delibera:

1. Ai fini dell'applicazione della presente delibera, per piccole e medie imprese (in seguito denominate PMI) si intendono sia le imprese del settore agroindustriale sia quelle industriali (singole o consorziate) che rispettano i requisiti di cui all'allegato 1, punto 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 marzo 1994, sia le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, aventi stabile organizzazione produttiva in Italia.

2. Le PMI, in alternativa alle procedure previste dalla delibera del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (in seguito denominato MURST) in data 29 aprile 1994, possono avvalersi delle procedure semplificate di cui alla presente delibera per il finanziamento, sul Fondo speciale per la ricerca applicata (in seguito denominato Fondo), di progetti di ricerca applicata di costo preventivato fino a lire 2.500 milioni e di durata prevista fino a 2 anni. Ai fini dell'applicazione della presente delibera l'ambito operativo dell'intervento comprende le attività di ricerca e sviluppo e/o di progettazione innovativa volte al miglioramento tecnologico dei prodotti e dei processi.

3. La domanda di finanziamento va redatta secondo schemi semplificati predisposti dall'istituto gestore del Fondo (in seguito denominato istituto), al quale la domanda stessa dovrà essere presentata. L'ammissibilità

della PMI e la sua affidabilità economico-finanziaria vengono verificate secondo le procedure ed i criteri di cui alla lettera A della delibera del MURST in data 29 aprile 1994. La PMI è tenuta a rilasciare dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che non abbia fatto richiesta, né stia fruendo di agevolazioni su fondi pubblici, nazionali o internazionali, per progetti aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

4. Sono finanziabili i costi sostenuti dalla data di presentazione della domanda di finanziamento all'istituto e riguardanti:

il personale impegnato nella ricerca;

le spese generali ed altri costi di ricerca nella misura forfettaria dell'80% del costo del personale;

le attrezzature e le strumentazioni necessarie per la ricerca;

le consulenze e prestazioni di enti pubblici di ricerca e università italiani, società di ricerca di cui all'art. 2 della legge n. 46/1982 e laboratori iscritti all'albo di cui all'art. 4 della legge n. 46/1982 che non abbiano rapporti di cointeressenza con la richiedente.

5. L'istruttoria del progetto, effettuata sulla base della documentazione di domanda, è svolta dall'istituto, che si avvale di un esperto scientifico scelto, in conformità a quanto previsto dal punto A.5. della citata delibera MURST, nell'apposito Albo condiviso fra il Ministero e l'istituto stesso. L'istruttoria consiste nell'accertamento, a cura dell'esperto scientifico, della coerenza delle attività proposte con l'ambito operativo di cui al precedente punto 2 e nella valutazione della validità tecnico industriale degli obiettivi. Le conclusioni dell'istruttoria devono essere trasmesse dall'istituto al MURST entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.

6. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982 e successive modificazioni, acquisite le conclusioni istruttorie, formula al Ministro, per l'adozione della relativa delibera, la proposta di ammissione del progetto al finanziamento.

7. I finanziamenti vengono concessi sotto forma di credito agevolato per un importo da commisurare al 70% dei costi che saranno consuntivati dalla PMI e valutati ammissibili dall'istituto e comunque non superiore a lire 1.750 milioni. I finanziamenti sono regolati al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro e vanno rimborsati in sedici rate semestrali costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale (1° gennaio o 1° luglio) successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

8. La richiedente invia all'istituto, entro un anno dalla domanda, lo stato di avanzamento delle attività svolte, il dettaglio dei relativi costi e la valutazione dell'opportunità di proseguire il progetto.

9. L'istituto stipula con la PMI il contratto di finanziamento e procede alla prima erogazione sulla base dei costi già sostenuti e ritenuti ammissibili, con una trattenuta del 10%. Entro trenta giorni dalla data di conclusione del progetto la PMI invia all'istituto la documentazione riguardante le ulteriori attività svolte ed i relativi costi, unitamente alla previsione dei benefici industriali attesi.

L'istituto, verificato il conseguimento degli obiettivi ed accertato il costo ammissibile complessivo, effettua l'erogazione a saldo del finanziamento, stipulando contestualmente il contratto di dichiarazione d'obbligo finale.

10. Nel caso in cui il progetto si concluda entro un anno dalla domanda, l'istituto effettuerà la sola erogazione a saldo, stipulando contestualmente il contratto di dichiarazione d'obbligo finale. Non è comunque consentita l'interruzione del progetto se non per fondati motivi tecnici.

11. Per quanto non disciplinato dalla presente delibera valgono le disposizioni vigenti ed in particolare, per la stipula del contratto e l'erogazione del finanziamento, i criteri di cui alla lettera A della citata delibera MURST del 29 aprile 1994.

La presente delibera sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 125

95A5169

DELIBERAZIONE 13 giugno 1995.

Garanzie relative agli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione n. 308).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi urgenti per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI la determinazione delle direttive cui deve attenersi l'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca scientifica applicata e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di ricerca applicata già di competenza del CIPI (soppresso con legge 24 dicembre 1993, n. 537);

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104 che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, ove, all'art. 6, comma 6, è disposto che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le delibere CIPI 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 28 dicembre 1993 riguardanti le direttive generali di gestione del predetto Fondo;

Viste le delibere del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata) e del 9 giugno 1995, n. 302 (Procedura semplificata per la concessione di agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata per iniziativa di ricerca e sviluppo promosse da piccole e medie imprese);

Considerata l'opportunità di adeguare il punto 1.3, comma settimo, della delibera CIPI del 28 dicembre 1993 e il punto C.1 della delibera del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alla normativa recata dalla predetta legge n. 104/1995 per quanto si riferisce ai finanziamenti concessi secondo le procedure semplificate di cui alla predetta delibera n. 302 del 9 giugno 1995 trattandosi di finanziamenti di importo contenuto erogati in favore di PMI;

Delibera:

Le operazioni di finanziamento a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata finalizzate allo svolgimento dei progetti di cui all'art. 2, punto 1, della legge n. 46/1982 concesse secondo la procedura semplificata prevista dalla deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 9 giugno 1995, n. 302, che saranno stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della presente delibera, saranno garantite dal privilegio generale di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con legge 7 aprile 1995, n. 104; quanto sopra a modifica delle disposizioni di cui al punto 1.3, comma settimo, della delibera CIPI del 28 dicembre 1993 e di cui al punto C.1 della delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) del 29 aprile 1994, fermo restando quant'altro stabilito nei suddetti provvedimenti, ed in particolare nel punto C.2 della citata delibera MURST.

La presente delibera sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrata alla Corte dei conti il 7 agosto 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 126

95A5170

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 1995.

Approvazione del progetto finalizzato Beni culturali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 702 del 22 dicembre 1975, che all'art. 15 prevede la realizzazione, da parte del Consiglio nazionale delle ricerche di «programmi finalizzati», approvati dal CIPE;

Vista la legge n. 878 del 17 dicembre 1986, istitutiva del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici che, all'art. 1, prevede l'istruttoria tecnico-economica da parte del nucleo stesso dei piani e progetti d'investimento dello Stato e degli altri enti pubblici;

Visto il regolamento del Consiglio CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993 che all'art. 8 specifica i requisiti di appartenenza delle regioni all'obiettvo 1;

Vista la legge n. 726 del 1994 (Bilancio di previsione dello Stato per il 1995) che all'art. 21, punto 2, fissa per il 1995 nel limite di 300 miliardi di lire la quota del finanziamento a favore del Consiglio nazionale delle ricerche attribuibile a progetti finalizzati ed al successivo punto 3 prevede che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica informi annualmente il CIPE sullo stato dei «programmi finalizzati»;

Vista la legge n. 32 dell'8 febbraio 1995 che all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, definisce il concetto di aree depresse con riferimento agli obiettivi 1, 2 e 5*b*, come individuati dalla Commissione delle Comunità europee;

Vista la propria delibera dell'8 aprile 1987 che ha definito i criteri per l'istruttoria tecnico-economica relativa ai predetti progetti finalizzati, da espletarsi da parte del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

Vista la propria delibera del 25 aprile 1994 con la quale vengono formulate le direttive per la predisposizione del piano triennale di sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 1994-96;

Visto il piano triennale della ricerca 1994-96 che al capitolo 2.7 prevede fra gli obiettivi del piano la protezione dei beni culturali;

Vista l'intesa di programma per il triennio 1988-90, aggiornata nel luglio 1990, fra il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto l'accordo di programma del 29 gennaio 1992 fra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la nota n. 1460 del 28 aprile 1993 con la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica propone al CIPE l'approvazione del progetto finalizzato Beni culturali;

Vista la nota del Consiglio nazionale delle ricerche n. 556/PFS del 9 dicembre 1994 nella quale si precisa che la copertura dei costi del progetto prevista complessivamente in 115 miliardi, andrà ricercata, per ogni singolo anno, nell'ambito del finanziamento per il C.N.R. che la legge di bilancio dello Stato indica per i progetti finalizzati;

Vista la nota n. 1473 del 21 febbraio 1995 con la quale il Ministro per i beni culturali e ambientali esprime il proprio apprezzamento per il progetto finalizzato Beni culturali;

Vista la relazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, trasmessa con nota n. 8/1598 del 21 giugno 1995;

Considerata la particolare consistenza del patrimonio del nostro Paese in termini di beni culturali, alla cui tutela e valorizzazione il progetto è orientato;

Considerato inoltre che accanto al suo specifico valore culturale tale patrimonio presenta un notevole rilievo economico, sia in termini di costi per la manutenzione e la valorizzazione, che di positive ricadute per il sistema paese nel breve e nel lungo periodo;

Ritenuta, per tale ragione, la rilevante utilità di un impegno per l'applicazione ai beni culturali di tecnologie avanzate che consentano di accrescere l'efficienza e l'efficacia della spesa nel settore;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a dare avvio al progetto finalizzato Beni culturali.

Il fabbisogno finanziario complessivo destinato alla esecuzione del progetto, da reperire all'interno del finanziamento annuale per il C.N.R., è fissato nella misura massima di 115 miliardi di lire, secondo l'articolazione annua di seguito indicata:

Anni	Miliardi
1996	12,760
1997	29,060
1998	28,760
1999	25,360
2000	19,060

I finanziamenti relativi al 1996 sono utilizzabili, nel limite di 500 milioni di lire, nel corso del 1995 per gli adempimenti di avvio del progetto finalizzato.

In sede di programmazione delle fasi attuative del progetto il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

informerà il CIPE sulle specifiche ricerche assegnate per il primo triennio, e successivamente per il secondo biennio, e sui relativi costi;

verificherà il carattere integrativo dell'eventuale ricorso ad ulteriori strumenti di intervento finanziario, al fine di evitare ogni possibile duplicazione nell'impiego di fondi pubblici;

verificherà che gli organi del Consiglio nazionale delle ricerche perseguano, ove compatibile con l'attuazione del progetto, l'attribuzione ad unità operative localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 di quote di finanziamento in linea con quanto indicato nell'intesa di programma del luglio 1990 fra il predetto Consiglio ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

che sia assicurato il coordinamento con analoghe iniziative in corso di svolgimento e da svolgersi a cura di altre amministrazioni.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in occasione della presentazione della relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti finalizzati redatta, d'intesa con le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 726 del 1994, esporrà le eventuali esigenze di aggiornamento dello studio di fattibilità, derivanti dagli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e sottoporrà all'approvazione del CIPE quelle proposte di modifiche che determinassero sostanziali cambiamenti ai contenuti del progetto;

Raccomanda

al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di:

a) verificare che, nella fase di avvio, sia data ampia diffusione, mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, delle tematiche del progetto, della possibilità di accesso ai finanziamenti, dei criteri di valutazione delle domande di ricerca;

b) favorire, nell'ambito della normativa esistente, lo snellimento delle procedure amministrative per un efficace e tempestivo svolgimento delle attività di ricerca;

c) verificare che le fasi attuative in cui si articola il progetto, riguardanti rispettivamente il primo triennio ed il secondo biennio, siano basate su premesse scientifiche e su un'articolazione pluriennale dei costi in linea con lo studio di fattibilità, e che sia perseguita, a cura della direzione del progetto, una piena integrazione fra i temi delle ricerche;

d) vigilare affinché il finanziamento delle varie fasi sia correlato all'avanzamento delle attività ed al raggiungimento degli obiettivi previsti per le fasi precedenti;

e) promuovere la predisposizione di uno schema informativo da parte del Consiglio regionale delle ricerche da aggiornarsi annualmente in occasione della predisposizione del bilancio di previsione nel quale figurino — per ogni progetto finalizzato in corso di attuazione o di proposta — lo stato di avanzamento e le previsioni relative a tutte le scadenze successive.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 agosto 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 159

95A5156

DELIBERAZIONE 28 giugno 1995.

Revoca del finanziamento della convenzione con la comunità montana del Sub-Appennino Dauno meridionale n. 818/87 «Progettazione di sette laghetti collinari di 2,30 mmc a servizio irriguo in territorio del comprensorio della comunità montana».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 29 dicembre 1986, con la quale si approvava il primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, che disponeva la progettazione di sette laghetti collinari di 2,30 mmc a servizio irriguo in territorio del comprensorio della comunità montana, individuando quale ente attuatore la comunità montana del Sub-Appennino Dauno meridionale;

Vista la convenzione n. 818/87, stipulata in data 8 gennaio 1990 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la comunità montana del Dauno meridionale, regolante il finanziamento della realizzazione della progettazione approvata dal CIPE;

Viste le risultanze della verifica, del 22 giugno 1994, del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici;

Vista la proposta di revoca del finanziamento del servizio per l'attuazione della programmazione economica;

Considerato che l'ente attuatore non ha provveduto alla tempestiva esecuzione e alla buona riuscita della progettazione esecutiva dei sette laghetti collinari a servizio del comprensorio della comunità montana;

Ritenuto che l'inadempienza dell'ente attuatore configura una violazione delle condizioni della convenzione;

Visto l'art. 12 della convenzione n. 818/87 che riserva il potere di revocare nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 818/87 «Progettazione di sette laghetti collinari di 2,30 mmc a servizio irriguo in territorio del comprensorio della comunità montana», di lire 1 miliardo e 500 milioni, di cui risultano erogati lire 525 milioni.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 agosto 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n 160

95A5155

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 234ª seduta pubblica per mercoledì 6 settembre 1995, alle ore dodici, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

95A5206

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria».

Il decreto-legge 5 luglio 1995, n 269, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1995.

95A5179

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società «Esedra S.a.s.» di Africano Luigi e C., in Pompei

Con decreto 9 agosto 1995, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 60 200.040, dovuto dalla società «Esedra S.a.s.» di Africano Luigi e C, con sede in Pompei, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre p.v. con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Campania è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

95A5162

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Forlì, Viterbo, Benevento, Isernia, Catanzaro, Crotone, Lecco, Salerno, Cremona e Reggio Calabria.

Con decreto ministeriale n. I/2/2876/95 del 27 aprile 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Forlì, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.490.515.332, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Forlì darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/2922/95 del 27 aprile 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Viterbo, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.708.371.700, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Viterbo, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/2640/95 del 26 aprile 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Benevento, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3 970.851.654, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Benevento, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/2734/95 del 26 aprile 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Isernia, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L 3.496.812 554, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto. carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Molise, sezione staccata di Isernia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n. I/2/2877/95 del 26 aprile 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Catanzaro, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1 125.515.834, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/2878/95 del 26 aprile 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Crotone, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.278.877.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n I/2/2761/95 del 26 aprile 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Lecco, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.664.237.507, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/2095/95 del 26 aprile 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Salerno, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.350 938.251, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Salerno, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n I/2/2923/95 del 26 aprile 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Cremona, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 61.251 354 666, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Cremona, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n I/2/2399/95 del 22 aprile 1995 al titolare della concessione del servizio di riscossione della provincia di Reggio Calabria, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1996 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 13 732 041 169, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

95A5163

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 1° settembre 1995

Dollaro USA	1630,37
ECU	2074,97
Marco tedesco	1110,61
Franco francese	322,02
Lira sterlina	2529,03
Fiorino olandese	991,23
Franco belga	53,990
Peseta spagnola	12,960
Corona danese	286,08
Lira irlandese	2585,93
Dracma greca	6,900
Escudo portoghese	10,683
Dollaro canadese	1213,43
Yen giapponese	16,701
Franco svizzero	1354,35
Scellino austriaco	157,92
Corona norvegese	253,79
Corona svedese	222,35
Marco finlandese	370,03
Dollaro australiano	1225,22

95A5205

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla «S.p.a. Magazzini generali fiduciari di Mantova», in Mantova, della autorizzazione ad esercitare e gestire in regime di magazzino generale la succursale ubicata in Viadana.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1995 alla «S p.a. Magazzini generali fiduciari di Mantova», con sede in Mantova, viale Monsignor Luigi Martini n. 27, è revocata l'autorizzazione ad esercitare e gestire in regime di magazzino generale la succursale ubicata in Viadana (Mantova), via Massimo D'Azeglio.

95A5140

MINISTÈRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, operanti nella provincia di Perugia.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile, per tutti i settori merceologici, sono determinate nella 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1 091 000 mensili.

Provincia di Perugia

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori mercati agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge — ad eccezione dei facchini operanti nei pubblici macelli e nel mercato ortofrutticolo del comune di Livorno — facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari. insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione che non abbiano ancora attuato la trasformazione prevista dall'art 3, comma 13, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237;

2) trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci sui mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari;

a) di persone·

1) vetturini, barcaioli e simili;

2) tassisti, autonoleggiatori e simili; motoscafisti e simili;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo, riparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili),

2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili);

3) attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.

Attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, ivi compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.

95A5141

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ad integrazione dell'avviso di vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1995, pag. 28, si precisa che i settori concorsuali sono:

storia della lingua italiana - settore: L11A;

sistema politico italiano - settore: Q02X.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato tecnico ordinatore entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le domande di trasferimento già presentate.

95A5184

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300